



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SEGRETERIA COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 167 del 21/07/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 37 del 30/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE al CTU Francesco Massimi per consulenza processo n. 975/2018 causa promossa da Grimaldi Mario c/Comune di Cagnano Amiterno e ANAS

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Responsabile del Servizio Amministrativo è vacante;
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale N 28 del 30/07/2021 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021-2023 - Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, d.lgs n. 267/2000 con applicazione anche dell'avanzo di amministrazione e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, d.lgs n. 267/2000", pubblicata sull'Albo Pretorio online al n. 338 del 06/08/2021;

Dato atto:

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 è stato prorogato al 30.06.2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 31.05.2022, pubblicato sulla G.U. n.1 27 del 01.06.2022;
- Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città tenutasi in data 28.06.2022, e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- che l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto

del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]";

- che l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Vista la determinazione n. 43/A del 15.12.2021 con cui è stata impegnata la spesa per la liquidazione del CTU, disposta dall'ufficio del Giudice di Pace con nota acquisita al Prot. 6483/2021, nella causa promossa da Grimaldi Mario contro il Comune di Cagnano Amiterno e ANAS - CIG: Z133569436;

Considerato che L'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2018, relativa alle modifiche dello split payment, si è occupata dei compensi dovuti al CTU, Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Giudice nell'ambito dei procedimenti civili precisando che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, ma che il CTU è obbligato ad emettere la fattura nei confronti del Tribunale evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale;

Ravvisato, pertanto, che il Comune è tenuto, in base al provvedimento del Giudice, al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento che il Tribunale non dovrà assolvere alcun adempimento fiscale, essendo un soggetto del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra il creditore (il CTU) e il debitore (la parte in causa tenuta al pagamento) e non dovrà versare quindi la ritenuta d'acconto né rilascerà la certificazione unica;

Considerato che le attività sono state regolarmente svolte;

Vista la parcella n. 9 del 28.06.2022, rimessa da Francesco Massimi per consulenza processo n. 975/2018 Grimaldi Mario c/Comune di Cagnano Amiterno e ANAS, pari ad euro 300,00 e acquisita al Prot. 3899 del 28.06.2022;

Visto il DURC regolare ed in corso di validità;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del:

- D.Lgs n. 267/2000;
- D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Principio contabile e finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa di:

Liquidare la somma di Euro 300,00 al CTU Francesco Massimi per consulenza processo n. 975/2018 causa promossa da Grimaldi Mario c/Comune di Cagnano Amiterno e ANAS come disposto dalla nota del Giudice di Pace acquisita al Prot. 6483/2021;

Di far fronte alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul Bilancio di Previsione 2021/2023 sul Cap. 1055/0 P.d.C. 1.03.02.99.999;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di dare atto che la presente determinazione:

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Roberto Mari)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 161 del 30/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARI ROBERTO** in data **30/06/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 161 del 30/06/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data **21/07/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 453

Il 26/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **167 del 21/07/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE COMPETENZE al CTU Francesco Massimi per consulenza processo n. 975/2018 causa promossa da Grimaldi Mario c/Comune di Cagnano Amiterno e ANAS

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAROSI DOMENICA** il **26/07/2022**